Rendita Freizügigkeitsstiftung
Rendita Fondation de libre passage
Rendita Fondazione di libero passaggio
Rendita Vested Benefits Foundation

Casella postale 4701
8401 Winterthur
Telefono +41 (0)800 710 722
IDI CHE-109.989.637
www.rendita-stiftungen.ch

Cancellare dati

Richiesta d'apertura di un conto di libero passaggio

(Il conto viene aperto unicamente dopo il versamento della prestazione di libero passaggio sul conto di passaggio sottoindicato.)

Lo stipulante incarica la Fondazione di investire il suo avere di libero passaggio presso il Credit Suisse (Svizzera) SA e autorizza la Fondazione di trasmettere alla banca tutti i dati necessari per la tenuta e la gestione del conto.

Relazione bancaria

Credit Suisse (Svizzera) SA, **IBAN CH72 0483 5134 1908 5100 0,** intestata alla Rendita Fondazione di libero passaggio

☒ Signor ☐ Signora (qui di seguito denominato il contraente)

Numero di sicurezza sociale:

Cognome:

Nome:

Via/No:

NPA/Località/Paese:

Data di nascita (gg/mm/aaaa):

Nazionalità/Attinenza:

Stato civile:

Telefono:

Versamento

Importo totale	**CHF**	
– di cui avere di vecchiaia LPP	CHF	
– parte costituita in pegno per la proprietà d'abitazio	CHF	
– di cui avere di vecchiaia in data di matrimonio o di unione domestica registrata	CHF	
– di cui avere di vecchiaia all'età di 50 anni	CHF	

Queste informazioni sono reperibili presso l'istituto di previdenza che versa la prestazione. Nel caso venga allegata una copia del conteggio di libero passaggio, tali informazioni non sono necessarie.

Il contraente prende atto che per la gestione del conto di libero passaggio viene riscosso un costo trimestrale pari a 10 CHF.

Il contraente conferma di aver preso conoscenza del regolamento in allegato. Sottoscrivendo la presente richiesta riconosce come vincolante il contenuto del regolamento stesso.

Luogo/Data:

Luogo/Data:

Timbro e firma dell'istituto di previdenza precedente (se possibile)

Firma del contraente

X

Visto RC (per uso interno)

126 412 01.22

Esemplare per la Fondazione

Rendita Freizügigkeitsstiftung
Rendita Fondation de libre passage
Rendita Fondazione di libero passaggio
Rendita Vested Benefits Foundation

Casella postale 4701
8401 Winterthur
Telefono +41 (0)800 710 722

IDI CHE-109.989.637
www.rendita-stiftungen.ch

Richiesta d'apertura di un conto di libero passaggio

(Il conto viene aperto unicamente dopo il versamento della prestazione di libero passaggio sul conto di passaggio sottoindicato.)

Lo stipulante incarica la Fondazione di investire il suo avere di libero passaggio presso il Credit Suisse (Svizzera) SA e autorizza la Fondazione di trasmettere alla banca tutti i dati necessari per la tenuta e la gestione del conto.

Relazione bancaria

Credit Suisse (Svizzera) SA, **IBAN CH72 0483 5134 1908 5100 0,** intestata alla Rendita Fondazione di libero passaggio

☒ Signor ☐ Signora (qui di seguito denominato il contraente)

Numero di sicurezza sociale:

Cognome:

Nome:

Via/No:

NPA/Località/Paese:

Data di nascita (gg/mm/aaaa):

Nazionalità/Attinenza:

Stato civile:

Telefono:

Versamento

Importo totale	**CHF**	
– di cui avere di vecchiaia LPP	CHF	
– parte costituita in pegno per la proprietà d'abitazio	CHF	
– di cui avere di vecchiaia in data di matrimonio o di unione domestica registrata	CHF	
– di cui avere di vecchiaia all'età di 50 anni	CHF	

Queste informazioni sono reperibili presso l'istituto di previdenza che versa la prestazione. Nel caso venga allegata una copia del conteggio di libero passaggio, tali informazioni non sono necessarie.

Il contraente prende atto che per la gestione del conto di libero passaggio viene riscosso un costo trimestrale pari a 10 CHF.

Il contraente conferma di aver preso conoscenza del regolamento in allegato. Sottoscrivendo la presente richiesta riconosce come vincolante il contenuto del regolamento stesso.

Luogo/Data

Luogo/Data

Timbro e firma dell'istituto di previdenza precedente (se possibile)

Firma del contraente

X

Visto RC (per uso interno)

126 412 01.22

Esemplare per il cliente

Regolamento per il conto di libero passaggio

Annotazioni

Il termine «contraente» utilizzato nel presente regolamento designa persone di tutti i sessi. Per facilitare la lettura del documento si rinuncia all'uso di forme adeguate in base al sesso.

I dati vengono trattati in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili al sito [https://www.rendita-stiftungen.ch/protezionedati].

1. Scopo

Il conto di libero passaggio si prefigge lo scopo di mantenere e proseguire la copertura previdenziale acquisita nell'ambito della previdenza professionale.

I fondamenti giuridici su cui si basa il regolamento sono la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (LFLP) e l'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994 (OLP).

2. Tipi di conto e investimento patrimoniale

a) Conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro

La Rendita Fondazione di libero passaggio (di seguito denominata fondazione) gestisce per ogni contraente un conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro. Nel caso del conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, il Consiglio di fondazione stabilisce presso quali istituti finanziari può essere investito l'avere di libero passaggio trasferito. L'ammontare del capitale previdenziale corrisponde all'avere di libero passaggio trasferito, inclusi gli interessi accreditati annualmente al conto al 31 dicembre. Il tasso d'interesse viene stabilito dall'istituto finanziario e adattato continuamente alle condizioni vigenti sul mercato. Gli averi investiti presso una banca sono considerati depositi a risparmio ai sensi dell'art. 19 OLP e godono del privilegio accordato ai depositi a risparmio ai sensi della Legge svizzera sulle banche.

La scelta dell'istituto finanziario che lo gestisce avviene tramite il modulo «Richiesta d'apertura di un conto di libero passaggio». Qualora il contraente non specifichi la propria scelta, alla fondazione spetterà il compito di scegliere la soluzione che rispetti la continuità della soluzione previdenziale precedente. Tale soluzione sarà poi comunicata al contraente insieme al tasso d'interesse attualmente applicato. La fondazione è autorizzata a scambiare con le parti contrattualmente vincolate (banche, assicurazioni, istituti finanziari e amministrazione), i dati rilevanti relativi alla gestione sia dei conti che dei clienti. La fondazione e i partner di cooperazione possono utilizzare tali dati per l'assistenza e la consulenza ai clienti e per attività di mercato. La fondazione garantisce che tutti i contraenti che hanno scelto la stessa soluzione godano di pari trattamento. In particolare si accerta che per ciascun contraente vengano rispettate le condizioni concordate con gli istituti finanziari vincolati da contratto e le relative prescrizioni di legge in vigore.

b) Conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a investimenti (risparmio su titoli)

Il contraente può integrare il risparmio su titoli nel conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro. Una parte o l'insieme del capitale previdenziale viene investito in uno o più gruppi o fondi d'investimento conformi all'OPP 2. Il Consiglio di fondazione stabilisce in quali prodotti d'investimento (strategie) conformi all'OPP 2 possono essere effettuati investimenti, per quanto e nella misura in cui l'istituto finanziario scelto per la gestione del conto garantisca la consulenza per tali prodotti e abbia stipulato un'apposita convenzione con la fondazione a tale proposito. Su incarico e a favore del contraente, la fondazione acquista o vende il rispettivo numero di diritti o quote del gruppo o fondo d'investimento selezionato. L'importo di acquisto o di vendita viene rispettivamente addebitato o accreditato al conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro. I prezzi di acquisto e di vendita dei diritti o delle quote corrispondono ai prezzi di emissione e di riscatto dei prodotti d'investimento. L'ammontare del capitale previdenziale equivale al valore attuale dell'investimento. Non sussiste alcun diritto alla remunerazione e alla conservazione del valore del capitale. Il rischio d'investimento è a carico del contraente.

Il contraente è consapevole che l'investimento in titoli può comportare anche perdite di corso che egli deve sostenere in proprio. La fondazione declina qualsiasi responsabilità al riguardo.

Le esatte disposizioni e modalità sono definite nell'apposito modulo «Ordine di apertura di un deposito di libero passaggio e/o di acquisto/vendita di prodotti d'investimento».

126 432 01.24

c) Disposizioni

Il patrimonio della fondazione viene gestito conformemente al regolamento d'investimento e ai principi legali dell'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP). Le persone incaricate dell'investimento patrimoniale devono garantire un'attività impeccabile.

3. Versamenti di capitale

Il precedente istituto di previdenza professionale o di libero passaggio trasferisce la prestazione di libero passaggio al conto centrale della fondazione. La fondazione registra la prestazione sul conto del contraente. Ulteriori versamenti sul conto sono consentiti solo se si tratta di prestazioni di uscita da un istituto di previdenza o di capitali provenienti da un altro istituto di libero passaggio. I capitali previdenziali versati indebitamente vengono restituiti all'istituto di previdenza precedente.

Il contraente può effettuare versamenti a titolo personale unicamente se si tratta di rimborsi in seguito a prelievi anticipati o a realizzazioni del pegno effettuati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa (art. 30d LPP).

4. Obblighi d'informazione

Dopo l'apertura del conto di libero passaggio e ogni transazione in titoli il contraente riceve una conferma e nel gennaio dell'anno successivo un riepilogo al 31 dicembre sul conto di libero passaggio e/o sul deposito.

Il contraente deve comunicare per iscritto alla fondazione ogni cambiamento d'indirizzo, nome e stato civile. Se il contraente è sposato, deve comunicare alla fondazione la data del matrimonio e di un eventuale divorzio. Le modifiche del nome o dello stato civile devono essere corredate di un documento ufficiale. Le comunicazioni trasmesse dalla fondazione all'ultimo indirizzo comunicato dal contraente sono considerate come giuridicamente avvenute.

Un indirizzo di posta elettronica utilizzato o comunicato dal contraente può essere utilizzato nell'ambito della relazione di libero passaggio.

Gli adeguamenti apportati al regolamento s'intendono accettati se il contraente non vi si oppone per iscritto entro 30 giorni dalla notifica tramite lettera. Nel caso in cui non sia possibile effettuare una notifica tramite lettera al contraente, per esempio perché non si conosce il suo indirizzo, il termine di opposizione scade 30 giorni dopo la pubblicazione degli adeguamenti apportati al regolamento sulla homepage della fondazione.

La fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze dovute a comunicazioni lacunose, tardive o inesatte dell'indirizzo o dei dati personali. Se per colpa del contraente documenti e/o i dati ivi contenuti entrano in possesso di terzi non autorizzati e di conseguenza viene effettuato un falso versamento di prestazioni, la fondazione risponde solo in caso di colpa grave o intenzione.

La fondazione notifica annualmente all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i contraenti per i quali a dicembre dell'anno precedente gestiva un avere, specificando se si tratta di un avere previdenziale di titolare irreperibile. Gli averi di libero passaggio dimenticati o di titolari irreperibili vengono versati al fondo di garanzia dieci anni dopo l'età di riferimento AVS.

5. Corrispondenza del contraente

Il contraente deve inviare tutta la sua corrispondenza redatta in una delle lingue nazionali o in inglese direttamente alla fondazione.

6. Prestazione di vecchiaia

Il contraente è il beneficiario della prestazione di vecchiaia. Di norma le prestazioni di vecchiaia sono versate al raggiungimento dell'età di riferimento AVS.

Esse possono essere erogate al più presto cinque anni prima questa data. Se il contraente dimostra alla fondazione che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento AVS.[1] Tramite l'apposito modulo il contraente deve richiedere per iscritto alla fondazione il versamento della prestazione di vecchiaia.

La prestazione di vecchiaia può essere versata anticipatamente al contraente qualora questi percepisca una rendita intera d'invalidità dall'Assicurazione invalidità (AI).

7. Prestazione in caso di decesso

Se il contraente muore prima che giunga a scadenza la prestazione di vecchiaia, il capitale di libero passaggio è considerato capitale in caso di decesso e viene versato ai beneficiari secondo il seguente ordine di priorità:

a) al coniuge superstite e, qualora abbiano diritto

[1] Le persone che dovrebbero percepire le proprie prestazioni di vecchiaia secondo l'articolo 6 nel periodo 2024–2029, in quanto raggiungono o hanno già raggiunto l'età di riferimento e non esercitano più alcuna attività lucrativa, possono differire la riscossione di queste prestazioni fino al 31 dicembre 2029, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

ai sensi della LPP alla prestazione per superstiti, agli orfani, agli affiliati ed eventualmente al coniuge divorziato; in assenza di tali beneficiari

b) alle persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di tali beneficiari

c) ai figli che ai sensi della LPP non hanno diritto alle prestazioni per superstiti; in assenza di tali beneficiari

d) ai genitori; in assenza di tali beneficiari

e) ai fratelli e alle sorelle; in assenza di tali beneficiari

f) ai rimanenti eredi legittimi con l'esclusione dell'ente pubblico.

Il contraente ha il diritto di specificare i diritti dei singoli beneficiari e di ampliare la cerchia delle persone menzionate al punto a) con quelle figuranti al punto b). Egli ha inoltre facoltà di modificare l'ordine dei beneficiari di cui ai punti c), d) ed e).

Se i diritti dei beneficiari non vengono meglio precisati, la suddivisione viene fatta in parti uguali tra i diversi beneficiari della stessa categoria.

La fondazione può rifiutare il pagamento nel caso in cui il decesso del contraente sia stato cagionato intenzionalmente dalla persona beneficiaria. In tal caso, la prestazione spetta agli altri beneficiari della stessa categoria o, in loro mancanza, ai beneficiari della categoria successiva.

8. Versamento dell'avere di libero passaggio

Il versamento dell'avere di libero passaggio a un istituto di previdenza o di libero passaggio è consentito in qualsiasi momento. I versamenti parziali sono consentiti solo se destinati interamente al riscatto presso un istituto di previdenza ed è disponibile un conteggio relativo a tale riscatto. Per un riscatto dopo l'età di riferimento AVS il contraente deve dimostrare di continuare a esercitare un'attività lucrativa.

In caso di libero passaggio, la fondazione stila un conteggio della prestazione d'uscita per il contraente. La fondazione comunica i dati rilevanti per il trasferimento all'istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio.

9. Versamento anticipato in contanti

Il versamento anticipato in contanti è consentito se

a) il saldo presente sul conto di libero passaggio è inferiore alla somma di un intero contributo annuo del contraente nel precedente rapporto di previdenza;

b) il contraente lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein. In caso di partenza definitiva dalla Svizzera il versamento in contanti dell'avere LPP, vale a dire della parte obbligatoria, non è più possibile se il contraente continua a essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo il diritto di uno Stato membro dell'UE (o dell'AELS);

c) il contraente comincia un'attività lucrativa indipendente in Svizzera e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Il versamento è possibile se richiesto entro un anno dopo aver intrapreso l'attività lucrativa indipendente.

10. Versamento della prestazione

La prestazione viene erogata esclusivamente sotto forma di capitale entro 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutti i documenti richiesti. Se la fondazione dovesse essere in ritardo nell'erogazione della prestazione, essa dovrà pagare un interesse di mora ai sensi dell'art. 26 LFLP cpv. 2. Qualora fosse in corso una procedura di aiuto all'incasso nei confronti del contraente, le conseguenze della mora non si applicano fintantoché il servizio d'aiuto all'incasso non abbia autorizzato il pagamento delle pretese esigibili.

La vendita dei diritti dei prodotti d'investimento viene effettuata di regola entro 5 giorni lavorativi a partire dall'approvazione della domanda per il versamento delle prestazioni di libero passaggio o di vecchiaia. In caso di decesso del contraente, l'ordine di vendita sarà dato non appena la fondazione ne sarà stata informata con un atto dello stato civile.

Le prestazioni percepite erroneamente o indebitamente devono essere rimborsate alla fondazione.

11. Prelievo delle prestazioni

1. Per prelevare l'avere di libero passaggio o la prestazione di vecchiaia il contraente deve inviare alla fondazione, a seconda delle circostanze, l'apposito modulo contenente precise indicazioni sul motivo e l'indirizzo di pagamento nonché i documenti occorrenti per ciascun motivo di pagamento. Il contraente deve far firmare anche il coniuge e farne autenticare la firma sul modulo. Tutti i moduli sono a disposizione presso la fondazione. Tutti i requisiti formali indicati sui moduli sono parte integrante del presente regolamento.

2. La fondazione si riserva il diritto di richiedere altri attestati qualora questi fossero ritenuti

necessari per accertare i diritti sull'oggetto in questione.

12. Versamento totale o parziale della prestazione

1. Se il contraente impartisce l'ordine di versamento parziale dell'avere di libero passaggio, ciò che è consentito solo in caso di riscatto presso l'istituto di previdenza, divorzio e prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa, la fondazione vende solo la quota di diritti a un gruppo d'investimento che corrisponde all'importo desiderato.
2. Se il contraente si affilia a un nuovo istituto di previdenza (p. es. in caso di un nuovo rapporto di lavoro), il capitale di libero passaggio deve essere trasferito. Il contraente deve notificare alla fondazione la nuova adesione.

   Il modulo non è obbligatorio in tutti i casi in cui il versamento sia a favore di un nuovo istituto di previdenza. La relativa domanda deve essere però sottoscritta dal contraente, il quale provvederà ad allegare anche una polizza per il versamento al nuovo istituto di previdenza.
3. Il nuovo istituto di previdenza è inoltre autorizzato a chiedere il trasferimento del capitale direttamente alla fondazione.

13. Costituzione in pegno e cessione dei diritti

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della scadenza. Restano riservate le disposizioni dell'art. 14.

14. Promozione della proprietà abitativa

Per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio il contraente può prelevare o costituire in pegno la sua prestazione di libero passaggio fino a concorrenza del massimo previsto dalla legge. Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dal «Regolamento per la promozione della proprietà d'abitativa mediante i fondi della previdenza professionale».

15. Divorzio

In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una quota della prestazione di libero passaggio acquisita dal contraente durante il periodo del matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza del coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Conformemente alla sentenza del tribunale la fondazione versa tale prestazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto. La fondazione si riserva il diritto di richiedere documenti complementari per la verifica della fattispecie fino a quando non sarà stato provato che i diritti previdenziali del coniuge avente diritto sono stati soddisfatti. Fintantoché questi mancano essa può rifiutare un'eventuale richiesta di pagamento del contraente.

16. Trattamento fiscale

Il capitale di libero passaggio e i relativi ricavi beneficiano dell'esonero fiscale fino alla loro esigibilità. La prestazione è soggetta all'imposizione secondo il diritto federale e cantonale. All'atto del pagamento delle prestazioni, la fondazione è tenuta a rispettare le disposizioni della Legge federale sull'imposta preventiva e a notificare i prelievi con l'indirizzo e il numero di assicurazione sociale della persona destinataria all'autorità fiscale competente o a trattenere le imposte alla fonte dovute in caso di versamenti a beneficiari con domicilio all'estero.

17. Commissioni

La fondazione può richiedere al contraente e ai beneficiari delle commissioni per la copertura delle spese di gestione e di consulenza e addebitarle al conto di libero passaggio oppure detrarle dalla prestazione. Al contraente possono essere imputati dei contributi al fondo di garanzia. Se il contatto con il contraente si è interrotto, le commissioni correnti continuano a essere addebitate al conto. Le spese e le commissioni sono disciplinate in un regolamento dei costi separato, disponibile presso la fondazione.

18. Responsabilità

La fondazione non risponde nei confronti del contraente delle conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle disposizioni legali, contrattuali o regolamentari.

19. Foro

In caso di controversie derivanti dal presente regolamento sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri. Il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della parte convenuta. La fondazione ha sede nella città di Winterthur. In caso di diversa interpretazione di ordine linguistico, fa testo la versione in lingua tedesca.

20. Entrata in vigore, modifiche

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. Restano riservate le modifiche dei fondamenti giuridici che concernono e disciplinano il presente regolamento, applicabili anche a quest'ultimo a decorrere dalla loro entrata in vigore.

126 432 01.24

Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche richiedono l'approvazione dell'autorità di sorveglianza. Le modifiche vengono comunicate al contraente nel modo prescritto dall'art. 4.